

L'art. 34 del D.lgs. 33-2013 sulla trasparenza amministrativa prevede che:

"1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della [legge 11 novembre 2011, n. 180](#)."

Gli atti e le pubblicazioni richiamate dalla norma sono di competenza delle Amministrazioni statali, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento approvato con [DPCM n. 252-2012](#).

[Qui il link al sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica.](#)